



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1623

Norme in materia di occultamento del volto

19/03/2018 - 09:19

Indice

1. DDL S. 1623 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1623	4

1. DDL S. 1623 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1623
XVII Legislatura

Norme in materia di occultamento del volto

Iter

19 settembre 2014: da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.1623 da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Lodovico Sonego](#) (PD)

Cofirmatari

[Pier Ferdinando Casini](#) (PI), [Gabriele Albertini](#) (NCD), [Laura Bianconi](#) (NCD), [Claudio Broglia](#) (PD), [Federica Chiavaroli](#) (NCD), [Franco Conte](#) (NCD), [Paolo Corsini](#) (PD), [Vincenzo Cuomo](#) (PD), [Mario Dalla Tor](#) (NCD), [Gianpiero Dalla Zuanna](#) (PD), [Mauro Del Barba](#) (PD), [Aldo Di Biagio](#) (PI), [Salvatore Tito Di Maggio](#) (PI), [Camilla Fabbri](#) (PD), [Elena Fissore](#) (PD), [Francesco Giacobbe](#) (PD), [Bachisio Silvio Lai](#) (PD), [Albert Laniece](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Linda Lanzillotta](#) (SCpI), [Bruno Mancuso](#) (NCD), [Alessandro Maran](#) (SCpI), [Mauro Maria Marino](#) (PD), [Claudio Micheloni](#) (PD), [Massimo Mucchetti](#) (PD), [Pamela Giacoma Giovanna Orru'](#) (PD), [Pippo Pagano](#) (NCD), [Franco Panizza](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Stefania Pezzopane](#) (PD), [Lucio Romano](#) (PI), [Gian Carlo Sangalli](#) (PD), [Giorgio Santini](#) (PD), [Gianluca Susta](#) (SCpI), [Salvatore Torrisi](#) (NCD), [Renato Guerino Turano](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 settembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 315 del 23 settembre 2014.

Classificazione TESEO

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI , CASCHI PROTETTIVI , LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO , MANIFESTAZIONI E CORTEI , MINORANZE RELIGIOSE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1623

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1623

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SONEGO , CASINI , ALBERTINI , BIANCONI , BROGLIA , CHIAVAROLI , CONTE , CORSINI , CUOMO , DALLA TOR , DALLA ZUANNA , DEL BARBA , DI BIAGIO , DI MAGGIO , FABBRI , FISSORE , GIACOBBE , LAI , LANIECE , LANZILLOTTA , MANCUSO , MARAN , Mauro Maria MARINO , MICHELONI , MUCCHETTI , ORRÙ , PAGANO , PANIZZA , PEZZOPANE , ROMANO , SANGALLI , SANTINI , SUSTA , TORRISI e TURANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2014

Norme in materia di occultamento del volto

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico, stabilendo che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato usare indumenti, caschi protettivi, o qualunque altro mezzo idoneo a occultare il volto di una persona o a renderne difficoltoso il riconoscimento. La *ratio* del provvedimento in esame è quella di intervenire sulle norme di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 -- da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 -- al fine di esplicitare il senso originario di tali disposizioni in ragione delle diverse interpretazioni susseguitesesi nel tempo. La proposta in esame risponde, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, escludendo dall'operatività del divieto i casi in cui l'uso sia previsto dalla legge o da disposizioni regolamentari, sia giustificato da motivi di salute o professionali, nonché da manifestazioni di carattere sportivo, feste artistiche o tradizionali che tale uso comportino. La violazione del predetto divieto comporta per il contravventore la pena dell'arresto da uno a due anni e dell'ammenda da 4.000 a 5.000 euro. Qualora il divieto di occultamento del volto non sia osservato all'interno di aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, stazioni della metropolitana o autostazioni e il contravventore, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, persista nella propria condotta, è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'articolo 2 del testo in esame introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, «Costrizione all'occultamento del volto», il quale punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa altra persona all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da procurare un grave stato di ansia o di paura, o timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è connesso a danno di minore o di persona con disabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. -- 1. È vietato l'uso di indumenti, caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo idoneo a occultare il volto di una persona o a renderne difficoltoso il riconoscimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui l'uso sia previsto dalla legge o da disposizioni regolamentari, sia giustificato da motivi di salute o professionali, nonché in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, feste artistiche o tradizionali che comportino tale uso.
3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 4.000 a 5.000 euro.
4. È obbligatorio l'arresto in flagranza qualora il divieto di cui al comma 1 non sia osservato all'interno di aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, stazioni della metropolitana o autostazioni e il contravventore, richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, persista nella propria condotta».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-*ter* -- (*Costrizione all'occultamento del volto*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

